

**C/M/S/ Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni**

# **Gli Accordi di Ristrutturazione del Debito**

Art. 182bis e 182 ter R.D. 16 marzo 1942, n. 267

**Paolo Bonolis  
Fabrizio Spagnolo  
Federico Raffaelli**


**Roma, 4 marzo 2009**

## **GLI ACCORDI EX ART. 182 BIS LEGGE FALLIMENTARE**

- ! Istituto autonomo e non *species* all'interno del genere concordato (eccezione art. 182ter?)
  - Introdotti dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 - convertito in legge dalla l. 14 maggio 2005, n. 80
  - Modificati dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169
  - Art. 182 ter modificato dal Decreto anticrisi
  
- ! Alla fase privatistica fa seguito quella giudiziale
  
- ! Presupposto: crisi dell'impresa
  
- ! Finalità: risanamento non liquidazione

## ***MAGGIORANZA DEL 60% DEI CREDITI***

- ▮ Comprende chirografari e privilegiati
- ▮ Deve sussistere al momento dell'omologazione
- ▮ *Contra* - Tribunale di Brescia: mancato raggiungimento del 60% non può essere sanato da adesioni successive



## ***DOCUMENTI DA DEPOSITARE PER LA RICHIESTA***

- ! Documentazione analoga a quella richiesta ex art. 161 L.F.
  - Relazione redatta da un professionista sull'attuabilità dell'accordo
  
- ! Contratto/i stipulati dall'imprenditore e almeno il 60% dei creditori
  - Firme autenticate
  
- ! L'accordo depositato integra in concreto un piano di uscita dalla crisi da proporre ai creditori estranei

## ***EFFETTI DELL'ACCORDO***

### Protezione automatica del patrimonio del debitore:

- ! Dalla pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese sono sospese per 60 giorni le azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore
- ! Applicabilità ai creditori estranei
- ! Mancato ottenimento dell'omologa come condizione risolutiva

## ***LA FIGURA DELL'“ESPERTO”***

### **! Requisiti**

- quelli previsti per la nomina a curatore ex art. 28 L.F.
- iscrizione all'albo dei revisori contabili
- (indipendenza)
- nomina (S.p.A./S.r.l.)

**! Attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel piano di ristrutturazione**

**! Svolge funzione di tutela per i creditori estranei all'accordo**

**! Differenze con figura esperto ex art. 67 L.F. (*rinvio*)**

## ***LA FIGURA DELL'”ESPERTO” (segue)***

### **Responsabilità:**

- ▮ Non è soggetto alle norme del c.p.c sui periti perché non è ausiliare del giudice
- ▮ Responsabilità contrattuale nei confronti dell'imprenditore
- ▮ Responsabile ex 2043 c.c. nei confronti dei creditori
- ▮ Responsabilità penali

## ***CREDITORI ESTRANEI ALL'ACCORDO***

- ! Devono essere pagati per intero e alle scadenze pattuite
- ! Se il credito è liquido ed esigibile possono ottenere pagamento immediato
- ! Per la dottrina minoritaria “*regolare pagamento*” dovrebbe intendersi come pagamento secondo le regole sancite nell'accordo
- ! Tesi non accettabile in base a:
  - Tenore letterale art. 182 bis (e relazione al decreto 169/2007)
  - Limitazione degli effetti tra le parti dell'accordo di ristrutturazione in quanto contratto, ex art. 1372 c.c.

## **GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE:**

- ▶ **Necessaria omologa anche in difetto di opposizioni**
  - **L'omologa impedisce l'azione revocatoria**
  
- ▶ **Il controllo investe:**
  - **Regolarità formale dell'accordo (es. raggiungimento soglia 60%, decorso dei 30 giorni dal deposito presso Registro Imprese)**
  - **Approfondito sindacato di merito? - attuabilità del piano e idoneità a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei**
  - **Possibile disporre apposita consulenza tecnica**
  - **Il Tribunale non può dichiarare il fallimento, ma segnalare l'insolvenza al P.M.**

## ***LA TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER***

- ‡ Procedura “transattiva” tra fisco e contribuente
- ‡ Collocazione necessaria nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
- ‡ Riguarda solamente i “*i tributi amministrati dalle agenzie fiscali*” e relativi accessori (interessi, sanzioni)
- ‡ Esclusione dei “*tributi costituenti risorse proprie UE*” (IVA)

## ***LA TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER***

- ! Consente il pagamento parziale e/o dilazionato dei **crediti tributari chirografari e/o privilegiati**, iscritti e non iscritti a ruolo
- ! Per i crediti privilegiati le condizioni proposte **non possono essere deteriori** rispetto a quelle offerte ai **creditori con un grado di privilegio inferiore** o a quelli che hanno una **posizione giuridica ed interessi economici omogenei**
- ! Per i crediti chirografari il trattamento **non può essere differenziato** rispetto agli altri **creditori chirografari** oppure, se sono state previste classi, rispetto ai **creditori cui è stato riservato il trattamento più favorevole**

## *LA TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER*

### ! Procedura

- **Deposito** proposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e all'agente della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del debitore
- **Consolidamento** del debito fiscale
- **Valutazione** della proposta
- **Assenso/diniego** entro 30 giorni dalla formulazione della proposta

## ***LA TRANSAZIONE PREVIDENZIALE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE ALL'ART. 182 TER***

- ▮ Estensione degli accordi di ristrutturazione ai crediti previdenziali ed assistenziali
  
- ▮ Profili procedurali

## ***RISCHI INSITI NELLA PROCEDURA***

### **Amministratori:**

- Possibile il reato di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno di soci e creditori

### **Creditori:**

- Inidoneità del piano di ristrutturazione
- Esclusione revocatorie per garanzie su debiti pregressi?
- Pagamenti e garanzie effettuati/concesse ai creditori aderenti validi anche se accordo viene risolto?
- Abusiva concessione di credito

## **VANTAGGI**

Non opera la revocatoria ex art. 67, comma 3, L.F.

- ! I pagamenti e le garanzie effettuati/concesse nell'ambito dell'accordo non sono soggetti a revocatoria
- ! L'"*anormalità*" dell'atto compiuto è irrilevante
- ! Esclusione anche della revocatoria ordinaria (salva prova dell'intento di frodare i creditori)

## ***VANTAGGI (segue)***

- † Possibilità di accedere a transazione fiscale e previdenziale
- † Sospensione procedure esecutive
- † Minore rischio per i finanziatori di imputazione per abusiva concessione del credito/concorso in bancarotta

## ***SVANTAGGI***

- ! Tempistica
- ! Raggiungimento soglia del 60% dei creditori (rispetto a soglia minore del concordato)
- ! Pagamento integrale creditori non aderenti
- ! “Collaborazione” degli enti di cui all’art. 182 ter
- ! Elevati costi

## ***INADEMPIMENTO DEL DEBITORE***

Possibilità per i creditori:

- ▮ **Richiesta di adempimento coattivo**
  - **Rimedi previsti per la tutela contrattuale**
  
- ▮ **Risoluzione**
  - **Si ricostituisce il credito originario**
  
- ▮ **Accordi – firme autenticate – titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.**

## ***ACCORDI 182 BIS E CONCORDATO***

### **Concordato Preventivo:**

- ! Richiede un procedimento di approvazione
  - *Domanda di ammissione*
  - *Deposito del piano*
  - *Ammissione alla procedura*
  - *Votazione dei chirografari (e privilegiati)*
  - *Omologazione*
  
- ! Si fonda sul principio della maggioranza
  
- ! Vincola tutti i creditori

## ***ACCORDI 182 BIS E CONCORDATO (segue)***

### Accordi ex art. 182 bis:

- ! Possono concludersi tra debitore e creditori rappresentanti il 60%, senza dover consultare gli altri
- ! Si fonda sul consenso delle parti
- ! Vincola solo i creditori che vi hanno aderito

## ***SOLUZIONI ALTERNATIVE***

- 1) Piano attestato di risanamento ex art. 67 comma 3, L.F.
- 2) Concordato preventivo
- 3) Concordato fallimentare

## ***MOMENTI SALIENTI DI OGNI RISTRUTTURAZIONE***

- ! Moratoria
- ! Rinuncia parziale
- ! Ricapitalizzazione – conversione dei crediti in partecipazioni
- ! Subordinazione crediti
- ! Nuova finanza

## ***RUOLO DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI OPERATORI***

- ! Banche
- ! Soggetti interessati ad acquisto crediti/debiti – immobili - rami d'azienda - partecipazioni dell'impresa in crisi
- ! Operatori di private equity
- ! Nuovi finanziatori/assuntori

## ***PROFILI GIUSLAVORISTICI***

### ***Crisi finanziaria e adozione di misure sull'occupazione***

Gli accordi di ristrutturazione del debito presuppongono la **sanabilità** della crisi finanziaria

*pertanto*

l'imprenditore deve adottare strumenti che garantiscano la ristrutturazione dell'impresa e la prosecuzione dell'attività

## ***Indici della crisi aziendale***

Andamento negativo e/o involutivo degli indicatori economico – finanziari:

- Risultato di impresa
- Fatturato
- Risultato operativo
- **Indebitamento**

*pertanto*

la crisi debitoria rappresenta una *species* di crisi aziendale

## ***Ammissibilità del ricorso alla CIGS***

### **┆ Cause giustificatrici**

- a) Crisi aziendale (art. 1, c.5, L. 223/1991)**
- b) Processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale**
- c) Procedure concorsuali ( art. 3 L. 223/1991)**

## **Segue**

### **┆ Durata**

- a) Crisi aziendale: 12 mesi**
- b) Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione: 24 mesi**
- c) Procedure concorsuali: 12 mesi**

**Misura dell'integrazione: 80% della retribuzione globale**

## ***Legge finanziaria 2009***

- ✓ 600 milioni di euro per trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale
- ✓ Concessione di CIGS e mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale

## ***Legge 2/2009***

- † Possibilità, per i datori di lavoro in crisi che non possono utilizzare la Cassa integrazione guadagni, di sospendere l'attività lavorativa consentendo ai lavoratori sospesi di beneficiare dell'indennità di disoccupazione per 90 giornate

## ***Ulteriori ammortizzatori sociali***

- ▮ Contratti di solidarietà
- ▮ Indennità di disoccupazione
- ▮ Indennità di mobilità
- ▮ Concessioni in deroga

## ***Risoluzione accordi di ristrutturazione: cessazione dell'attività d'impresa***

Ricorso ai licenziamenti collettivi per riduzione di personale (art. 24 L.223/1991):

- Aziende che occupano più di 15 dipendenti
- Effettuazione di almeno 5 licenziamenti in 120 giorni

***Manovra anti-crisi***  
***(Legge n.2/2009, art.27, commi da 1 a 8)***

- Preordinati 289 milioni di euro per il 2009, 304 milioni di euro per il 2010 e il 2011, 54 milioni di euro per il 2012 nell'ambito del Fondo per l'occupazione;
- Riconoscimento, per il triennio 2009-2011, di una somma liquidata in unica soluzione (10% del reddito) ai *collaboratori coordinati e continuativi* nei soli casi di fine lavoro;
- Estensione in deroga degli ammortizzatori sociali ai *lavoratori a tempo determinato*;

*segue*

- Proroga al 31.12.2009 per l'iscrizione nelle liste di mobilità
- Proroga al 31.12.2009 per la stipula dei contratti di solidarietà;
- 30 milioni di euro per il 2009 per le proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinari per crisi aziendale

## ***Relazioni industriali: partecipazione e conflitto***

- ▮ Dialogo sociale quale strumento strategico nell'ambito delle politiche occupazionali
- ▮ Necessità di una concertazione efficace
- ▮ Coinvolgimento delle rappresentanze come causa di legittimazione del progetto di ristrutturazione

## ***ASPETTI FISCALI***

- ▮ **Sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti**
- ▮ **Plusvalenze derivanti dalla cessione di beni ai creditori**
- ▮ **Perdite su crediti**